

Edizione di mercoledì 20 aprile 2016

BILANCIO

[Publicata la bozza dell'Oic 29](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

CRISI D'IMPRESA

[Le procedure concorsuali ed il trasferimento della sede all'estero](#)

di **Marco Capra**

IVA

[L'IVA sui cofanetti regalo venduti dalle agenzie di viaggio](#)

di **Marco Peirolo**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Dubbia l'individuazione delle CFC black list per il 2015](#)

di **Andrea Martelli, Pietro Vitale**

ACCERTAMENTO

[Riflessioni sulla duplicazione elusiva dei benefici in tema di ACE](#)

di **Chiara Rizzato, Sandro Cerato**

BACHECA

[Controllo di gestione: gli strumenti innovativi](#)

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

BILANCIO

Pubblicata la bozza dell'Oic 29

di **Alessandro Bonuzzi**

Nella giornata di ieri l'**Organismo italiano di contabilità** ha pubblicato la bozza per la consultazione del **principio contabile Oic 29**, dando continuità all'**aggiornamento** dei principi contabili nazionali alla luce delle novità introdotte dal **D.Lgs. 139/2015**.

Lo scopo dell'Oic 29 è quello di disciplinare il **trattamento contabile** e l'informativa da fornire in **nota integrativa** degli eventi che riguardano:

- i cambiamenti di principi contabili;
- i cambiamenti di stime contabili;
- la correzione di errori;
- i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

La novità più evidente è senz'altro la **eliminazione del riferimento agli eventi o alle operazioni di natura straordinaria**. Ciò è dovuto alla nota cancellazione della sezione straordinaria dallo schema di conto economico.

Altra modifica che riguarda la struttura del principio attiene al **paragrafo dedicato alle definizioni**. Nella bozza di ieri è collocato all'inizio e ricomprende tutti gli ambiti di applicazione, mentre nell'Oic 29 pubblicato nell'agosto del 2014 è specifico per ogni macro-argomento.

Si osservi, poi, che il lavoro di revisione intrapreso è teso ad **allineare l'Oic 29 alle disposizioni dello Ias 8**.

La sezione dedicata ai **cambiamenti di principi contabili** è quella che presenta le modifiche più evidenti. In particolare:

1. è stato chiarito che i cambiamenti di principi contabili sono ammessi solo se il cambiamento è richiesto da **nuove norme** o da **nuovi principi contabili** (c.d. cambiamenti obbligatori di principi contabili) oppure se è adottato per una **migliore rappresentazione** in bilancio dei fatti e delle operazioni della società (c.d. cambiamenti volontari di principi contabili);
2. è stato specificato che i **cambiamenti obbligatori** di principi contabili sono contabilizzati in base alle disposizioni **transitorie** contenute nelle nuove norme o nei nuovi principi contabili. Pertanto, tali cambiamenti di principio sono contabilizzati secondo l'Oic 29 **solo** se non vi sono specifiche disposizioni transitorie;

3. è stato previsto che i cambiamenti di principi contabili sono contabilizzati sul **saldo d'apertura del patrimonio netto** dell'esercizio in cui avviene il cambiamento di principio;
4. ai soli fini **comparativi**, è stato richiesto di rettificare i dati comparativi dell'esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato. Tuttavia, sono state previste due **agevolazioni**:

- quando non è fattibile determinare l'effetto di competenza dell'**esercizio precedente**, la società non deve rettificare i dati comparativi;
- quando non è fattibile determinare l'effetto cumulato **pregresso** del cambiamento di principio contabile la società deve applicare il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile;

e. sono state riviste le informazioni da fornire in **nota integrativa**.

Nella sezione dedicata ai **cambiamenti di stime contabili** è stato specificato che **quando è difficile distinguere tra un cambiamento di principio contabile e di stima, il cambiamento è trattato come un cambiamento di stima**.

Con riferimento alle **correzioni di errori**, la bozza del principio:

- fornisce una **definizione di errore rilevante allineata a quella dello IAS 8**, secondo cui *“Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze”*;
- prevede che la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti va contabilizzata sul saldo d'apertura del **patrimonio netto** dell'esercizio in cui si individua l'errore, mentre gli errori non rilevanti sono contabilizzati a conto economico;
- prevede che, ai soli fini comparativi, se l'errore è stato commesso nell'esercizio precedente, i **dati comparativi devono essere rideterminati**. Tuttavia, anche in questo caso sono state previste delle agevolazioni quando non è fattibile determinare o l'effetto di competenza dell'esercizio precedente o l'effetto cumulato pregresso dell'errore.

Le previsioni relative ai **fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio** sono rimaste pressoché invariate.

Infine, viene precisato che è in fase di predisposizione un'**appendice** che tratterà le informazioni che devono essere fornite dalle società che predispongono il bilancio ai sensi dell'articolo **2435-bis** (bilancio in forma abbreviata) e ai sensi dell'articolo **2435-ter** (bilancio delle micro-imprese) del codice civile.

CRISI D'IMPRESA

Le procedure concorsuali ed il trasferimento della sede all'estero

di **Marco Capra**

Non è infrequente imbattersi in consulenti che propongono **trasferimenti della sede legale all'estero** per **sottrarre** l'impresa in crisi al giudizio dell'Autorità italiana.

C'è da chiedersi quale sia l'**efficacia** di siffatte soluzioni.

Il legislatore nazionale ha regolato la **competenza territoriale** all'articolo 9 L.F.: *“Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la **sede principale dell'impresa**. Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza. **L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.** Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea. **Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 [ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero – n.d.r.] o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7 [iniziativa del pubblico ministero – n.d.r.]”**.*

Sotto il profilo della normativa comunitaria, si rimarca la rilevanza del **COMI**, secondo l'acronimo inglese di *centre of main interests*, nozione consacrata, seppur in assenza di definizione, nell'articolo 3 del regolamento UE n. 1346 del 29 maggio 2000 sulle procedure di insolvenza: dunque, **sono competenti i giudici dello Stato nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore.**

La Corte di Giustizia ha ritenuto che si possa individuare come centro degli interessi di una società insolvente il luogo dell'**amministrazione principale** della stessa, inteso come centro effettivo di direzione, gestione e controllo, sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi.

Pertanto, deve concludersi che **i trasferimenti di sede fittizi non sottraggano l'impresa insolvente al suo giudice naturale.** Tale lapidaria conclusione ha più volte trovato conferma giudiziale.

Al riguardo, recentemente, la Corte di Cassazione, con la **sentenza SS.UU. 17 febbraio 2016, n. 3059**, ha confermato che sussiste la giurisdizione italiana nel caso in cui l'effettivo esercizio dell'attività imprenditoriale non segua al **formale** trasferimento della sede sociale all'estero: la Cassazione, sulla scia di un costante orientamento (Cass. SS.UU. n. 3368/2006; Cass. SS.UU. n. 15880/2011), ha, appunto, ritenuto sussistere la competenza del giudice nazionale per una

società di capitali italiana che, al manifestarsi dell'insolvenza, aveva trasferito la sede sociale all'estero, **senza dislocare l'attività d'impresa**.

Gli Ermellini individuano il "centro degli interessi" in Italia e, appunto, sottomettono l'impresa insolvente alla competenza del giudice italiano, avuto riguardo ad **indizi** quali l'esistenza di un'**organizzazione**, la **stabile residenza in Italia del legale rappresentante** ovvero degli esponenti aziendali, la dimensione dell'**indebitamento** (in particolare: erariale e previdenziale) **domestico**, l'esistenza di un **recapito** in Italia della società che consenta le notifiche, il **non effettivo esercizio** di attività imprenditoriale nella nuova sede legale (sede quale "*cartellina sospesa nello studio dell'avvocato*"), l'**irreperibilità** presso la nuova sede legale, il trasferimento in pieno "**periodo sospetto**" e la **scadenza** dei crediti anteriore al trasferimento.

Una conferma **a contrariis** del principio si rinviene in altra recente sentenza della Suprema Corte (**Cass. SS.UU. n. 2201/2016**), ove si statuisce la **nullità** della notifica dell'istanza di fallimento e del decreto di fissazione d'udienza al vecchio legale rappresentante italiano, laddove il *COMI* si trovi all'estero a seguito di trasferimento della sede.

Sulla base dei consolidati principi di cui si è detto, anche la **giurisprudenza di merito** ha più volte affermato la giurisdizione italiana (*ex multis*: Trib. Padova, 15 ottobre 2015).

Così, dunque, può concludersi: **è inutile trasferire fittiziamente la sede legale all'estero nel tentativo di sottrarsi all'inevitabile dichiarazione di fallimento, poiché la giurisdizione permane in capo al giudice italiano**.

IVA

L'IVA sui cofanetti regalo venduti dalle agenzie di viaggio

di **Marco Peirolò**

Per le agenzie di viaggio si pone il dubbio dell'eventuale fatturazione dei **cofanetti regalo** nei confronti degli acquirenti.

Sul punto, occorre ricordare che l'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 21 del 22 febbraio 2011**, ha chiarito che i buoni/voucher utilizzabili per l'acquisto di beni e/o servizi **non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione** ai sensi dell'art. 2002 c.c.. In sostanza, il buono può essere considerato alla stregua di un documento che consente l'identificazione dell'avente diritto all'acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione. Ne consegue che la circolazione del buono medesimo non comporta alcuna anticipazione della cessione del bene cui il buono stesso dà diritto e **non assume rilevanza ai fini IVA**. In particolare, pur in assenza di un'espressa regolamentazione della specifica fattispecie, la cessione dei titoli di legittimazione può essere ricondotta nell'ambito applicativo dell'art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, ai sensi del quale **non sono considerate cessioni di beni** *"le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro"*.

L'agenzia di viaggio, quindi, per i cofanetti regalo venduti, **non è tenuta ad emettere fattura** siccome non realizza un'operazione rilevante ai fini IVA, ma può rilasciare una ricevuta a giustificazione della vendita e del corrispettivo percepito.

In base all'impostazione accolta dall'Agenzia delle Entrate, è l'esercizio commerciale convenzionato che cede i beni/presta i servizi ai portatori del buono/voucher al prezzo ordinario di vendita a dovere applicare l'IVA, assumendo come base imponibile **l'intero prezzo del bene/servizio dovuto dal consumatore finale**, a prescindere dalle modalità di pagamento dello stesso (integralmente con il buono, ovvero in parte con il buono e in parte in contanti o con altri mezzi). La fattura, quindi, deve essere emessa dall'esercizio convenzionato **al momento di effettuazione dell'operazione**, da determinarsi in funzione dei criteri previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 (es. pagamento del corrispettivo).

L'agenzia di viaggio deve **assoggettare a IVA le commissioni percepite** per i cofanetti regalo venduti, di norma a seguito del ricevimento dell'apposito estratto conto da parte del soggetto che ha emesso i cofanetti.

Se quest'ultimo è stabilito in altro Paese (UE o extra-UE), le suddette provvigioni, in quanto costituiscono il **corrispettivo di una prestazione di servizi "generica"**, devono essere fatturate con l'annotazione **"inversione contabile"** e con l'eventuale indicazione della norma, italiana o

comunitaria di riferimento (art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 o art. 44 della Direttiva n. 2006/112/CE), per cui vanno anche **dichiarate ai fini INTRASTAT** se il soggetto emittente è stabilito in altro Paese UE.

In questo senso può richiamarsi la **risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 1° giugno 2010, n. 48**, confermata dalla circolare 29 luglio 2011, n. 37 (§ 3.1.1). Con specifico riguardo alle **prestazioni di intermediazione alberghiera** è stato, infatti, precisato che le stesse non rientrano tra quelle di agenzia di cui all'art. 7-*quater*, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, in quanto riferite esclusivamente alle prestazioni delle agenzie immobiliari.

La risoluzione n. 48/E/2010 ha conseguentemente chiarito che *“le prestazioni effettuate dalla società istante alla società committente spagnola rientrano tra le prestazioni generiche, per cui **non sono soggette ad IVA** per assenza del presupposto territoriale, rilevando, di contro, nel Paese di stabilimento del committente”*. Per quanto attiene, invece, agli aspetti procedurali legati all'emissione della fattura ed agli obblighi inerenti, la stessa risoluzione ha specificato che *“gli operatori stabiliti in Italia, che rendono prestazioni di servizi non soggetti ad imposta ai sensi dell'articolo 7-ter nei confronti di committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, devono **emettere una fattura** con l'indicazione che si tratta di operazione non soggetta ad IVA e con il richiamo della relativa norma. Tale fattura (...) deve essere inserita nell'elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi rese (c.d. mod. INTRASTAT) in ambito comunitario disciplinato dall'articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331”*.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Dubbia l'individuazione delle CFC black list per il 2015

di **Andrea Martelli, Pietro Vitale**

Per il periodo di imposta in corso al 31/12/2015, l'**articolo 167 del TUIR**, nella versione modificata dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 147/2015, continua a riproporre la canonica distinzione fra **Controlled Foreign Companies** (CFC) cd. "*Black-list*" e "*White-list*", entrambe da tassare per trasparenza.

Fino al periodo di imposta in corso al 31/12/2014 l'individuazione delle CFC *Black list* avveniva attraverso il rinvio al **D.M. 21/11/2001** effettuato dall'articolo 167, comma 4, del TUIR, mentre per le CFC *white list* si faceva riferimento al comma 8-*bis* del medesimo articolo. Per il periodo di imposta in corso al 31/12/2015, invece, l'individuazione non è più così agevole.

Per quest'ultimo periodo d'imposta, infatti, per le **CFC black list** occorre fare riferimento ai commi 1 e 4 dell'articolo 167 TUIR *ratione temporis* vigente, da cui emerge che la CFC *black list* è quella controllata estera che è **alternativamente** residente o localizzata:

1. in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto o al provvedimento emanati ai sensi del comma 4 (**D.M. 21/11/2001 nella versione vigente al 31/12/2015**, per cui senza, ad esempio, Singapore, Hong Kong, Malesia, Filippine e le società rientranti nell'art. 3 del D.M.) ed individuati (i) in ragione del **livello** di tassazione **sensibilmente inferiore** a quello applicato in Italia, (ii) della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero (iii) di altri criteri equivalenti;
2. in Stati o territori non indicati nel **D.M. 21/11/2001** ma il cui **livello** di tassazione (**nominale o effettivo?**) è **inferiore** al 50 per cento di quello applicato in Italia (**solo IRES o IRES+IRAP?**) come effetto di **regimi fiscali speciali**, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. La norma prevede inoltre (per il solo periodo 2015) che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate venga fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali (provvedimento ad oggi non emanato e si presume mai lo sarà, considerando che dall'1/1/2016 il comma 4 dell'articolo 167 è stato ulteriormente modificato, incentrandosi sul livello **nominale** di tassazione per i soli Paesi **diversi** da quelli UE e SEE con cui l'Italia abbia stipulato un accordo sullo scambio di informazioni).

Pertanto, per come risulta formulato il comma 4 (nella versione applicabile al periodo 2015), sembra che non sia sufficiente verificare la sola esclusione del Paese dal D.M. 21/11/2011, bensì occorra comunque verificare se il livello di tassazione estero sia inferiore alla metà di quello italiano (come effetto di regimi fiscali speciali). **Non viene però specificato se il livello**

di tassazione italiano debba essere rappresentato dalla sola IRES (come si ritiene preferibile) od anche dall'IRAP ed ancora se debba farsi riferimento al *tax rate* nominale o effettivo di tali imposte ed in tale ultimo caso a quali principi contabili fare riferimento.

Come noto, invece, per la CFC *white list*, la **circolare n. 51/E/2010** ha espressamente affermato che il livello di tassazione italiano da porre a confronto con quello estero è rappresentato solo dall'IRES.

Infatti (sempre per il solo 2015), le CFC *white list* sono individuate dal comma 8-*bis* dell'articolo 167 TUIR come quelle controllate estere localizzate in Stati o territori diversi da quelle indicata al comma 1 (ossia quelli di cui alle precedenti lett. a e lett. b) per le quali sono soddisfatte **congiuntamente** le seguenti due condizioni:

1. tassazione **effettiva inferiore a più della metà** di quella a cui sarebbe stata assoggetta la società estera ove residente in Italia (come sopra già detto, facendosi riferimento alla sola IRES e non anche all'IRAP);
2. proventi derivanti per più del 50% da cd. "**passive income**" o **prestazioni di servizi infragruppo**. Con provvedimento del proprio Direttore, l'Agenzia delle entrate (sulla base di quanto introdotto dal D.Lgs. n. 147/2015) avrebbe dovuto indicare i criteri per determinare con modalità semplificate l'effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera *sub i*), tra cui quello dell'irrelevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile. Ciononostante il provvedimento ad oggi non risulta ancora emanato.

A differenza delle CFC *black list*, per quelle *white list*, la circolare n. 51/E/2010 ha dato importanti **linee guida** che semplificano il calcolo del *tax rate* effettivo (e non nominale), come ad esempio:

- sul fronte della **società estera** rilevano:
 - "il **carico** effettivo di imposizione gravante sulla società estera", come già affermava la relazione illustrativa al D.L. n. 78/2009;
 - le sole imposte **assimilabili** a quelle sui redditi in base ad una Convenzione (ove presente);
- sul fronte **interno** invece:
 - il **bilancio** da prendere in considerazione per il confronto dell'*effective tax rate* estero con quello italiano virtuale è quello redatto dalla controllata secondo i principi contabili di detto Stato estero;
 - partendo da tale bilancio (estero) occorre calcolare la sola IRES applicando la **normativa domestica** prevista per il "reddito di impresa" (riferimento quest'ultimo aggiornato dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs n. 147/2015), escludendosi le variazioni fiscali temporanee (come già chiarito dalla C.M. n. 51/E/2010);
 - si esclude esplicitamente l'IRAP.

È quindi evidente come per il 2015 il calcolo del *tax rate* per le CFC *black list* di cui alla suddetta lett. b) risulti senza chiarimenti e probabilmente mai ne avrà, tenuto conto che per gli esercizi che avranno inizio dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2015 (cioè dal 2016) il nuovo comma 4 dell'articolo 167, in modo molto laconico, prevede che “*I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia*”. Pertanto, il calcolo sarà molto semplificato anche se, ancora una volta, nulla viene detto se nel raffrontare il **livello nominale estero** occorra considerare anche l'IRAP o meno.

Si ritiene che per il 2015, nel calcolare il *tax rate* teorico italiano da raffrontare con il livello di tassazione estera occorra riferirsi alla sola IRES nominale (e non all'effettiva), sebbene nella relazione al D.M. 30/03/2015 si affermi di dover tenere in considerazione anche l'IRAP, e ciò per i seguenti motivi:

- la disciplina CFC è inserita nell'ambito del TUIR, per cui a livello **logico-sistematico** si riterrebbe incoerente la considerazione dell'aliquota IRAP ai fini dell'applicazione di una normativa prettamente specifica delle imposte sui redditi. Del resto è principio più che assodato che il **valore della produzione prodotto all'estero non è rilevante ai fini IRAP** a tal punto che lo si esclude sia in caso di stabile organizzazione sia anche in caso di CFC tassata per trasparenza, per cui non si comprende per quale motivo la si debba considerare ai fini del calcolo del tasso comparativo;
- in tema di CFC *white list*, come sopra evidenziato, è chiaro che non occorre tenere conto dell'IRAP. Diversamente ragionando si tratterebbero due **tipologie** di CFC (la *white* e la *black*) in modo diverso; sul punto si dà evidenza come anche l'*Action 3* dei BEPS chiaramente afferma al punto 21 che le raccomandazioni in esse contenute “**are the same for EU Member States and non-EU Member States**”, alludendo con ciò che le CFC esistenti all'interno della UE (seppur queste ultime devono rispettare la *EU law*) devono essere trattate allo stesso modo di quelle localizzate fuori dalla UE. Questo porta a far sì che il trattamento da riservare alle CFC debba essere identico per tutte le tipologie;
- sembra infine logico affermare che poiché per il 2016 si raffrontano solo i valori nominali dei *tax rate* italiani ed esteri, tale modalità debba essere, in assenza di linee guida, seguita anche per il 2015, visto che la **ratio legis** si muove in tal senso. Peraltro, in ipotesi di accertamento dovrebbe potersi applicare il principio del **favor rei** con la disapplicazione delle sanzioni (legata, ovviamente, anche dalle obiettive condizioni di incertezza della legge).

È evidente che la **legislazione CFC** dovrà essere ulteriormente affinata al fine di allinearla con le raccomandazioni contenute nell'**Action 3** dei BEPS.

Nell'attesa di tali modifiche **si auspicano chiarimenti per l'anno 2015**.

ACCERTAMENTO

Riflessioni sulla duplicazione elusiva dei benefici in tema di ACE

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

Il concetto espresso dal comma 1 dell'**articolo 10-bis della Legge 212/2000**, concernente **l'abuso del diritto**, si riferisce a tutte le operazioni che sono **prive di sostanza economica**, le quali sono caratterizzate dalla presenza del rispetto formale delle norme fiscali e di un contenuto tendente alla realizzazione di **vantaggi fiscali indebiti**. Tali operazioni non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi rideterminando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. Non entrando nel merito del concetto di abuso del diritto, l'intento del presente intervento è quello di approfondire **il campo di azione dello stesso in operazioni relative all'applicazione dell'agevolazione ACE**, per la quale il legislatore tributario ha previsto un provvedimento *ad hoc*, ovvero sia **l'articolo 10 del decreto 14 marzo 2012**.

Nella **circolare 12/E/2014**, l'introduzione della disposizione viene giustificata dal fatto che non si è ritenuto sufficiente limitarsi a richiamare le norme antielusive dettate dagli articoli 37, comma 3, e *37-bis* del D.P.R. 600/1973, considerando, invece, opportuno introdurre anche **alcune regole specifiche** atte ad assolvere in modo più incisivo la stessa **funzione di cautela fiscale**.

Come noto, **l'articolo 37-bis del D.P.R. 600/1973** è stato abrogato dall'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 128/2015, il quale stabilisce, inoltre, che le disposizioni che richiamano l'articolo *37-bis* si intendono riferite all'**articolo 10-bis della L. 212/2000**, in quanto compatibili.

L'articolo 10 del decreto 14 marzo 2012 è senz'altro finalizzato ad evitare **effetti moltiplicativi dell'ACE nell'ambito del medesimo gruppo societario**. Infatti, la disciplina è rivolta alle **operazioni infragruppo**, che per loro natura, in considerazione della direzione unitaria e della pluralità soggettiva presente all'interno del gruppo, possono prestarsi al raggiungimento di fini elusivi, come ad esempio le **capitalizzazioni di comodo**.

In particolare, l'articolo 10 è rivolto ai **soggetti**:

- **controllanti**, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, di altri soggetti;
- **controllati**, anche insieme ad altri soggetti, dalla stessa controllante, ovvero sia da soggetti **appartenenti al medesimo gruppo**.

Gli effetti di tipo elusivo sono causati da **un'unica immissione di capitale**, la quale successivamente crea per **più soggetti delle variazioni in aumento dello stesso**.

L'ipotesi sulla quale ci si vuole focalizzare è relativa al **comma 2 dell'articolo 10**, concernente i conferimenti attuati a favore di altri soggetti residenti del gruppo; essa si riferisce all'eventualità in cui vi siano dei **conferimenti di denaro** effettuati successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. In questo caso, per annullare l'effetto elusivo, **la variazione in aumento è ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati**, con la precisazione che la riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio.

Affinché l'operazione non venga considerata elusiva, quindi, il soggetto è tenuto a dimostrare che **l'accrescimento del patrimonio netto rilevante ai fini dell'ACE è stato determinato unicamente dall'accantonamento di utili non distribuiti** e che lo stesso non è stato preceduto da:

- **conferimenti** in denaro provenienti da altri soggetti del gruppo;
- **finanziamenti** provenienti da altri soggetti interni al gruppo che hanno aumentato il capitale proprio di soggetti del gruppo mediante la ricezione di conferimenti in denaro.

In sostanza, è necessario dimostrare che l'incremento di capitale proprio non deriva da un'immissione di denaro che ha aumentato, in precedenza, il capitale proprio di un altro soggetto del gruppo. Come ha precisato l'Amministrazione finanziaria nella **circolare 21/E/2015**, è necessaria:

- **la verifica della composizione della base ACE**, al fine di escludere la presenza di conferimenti in denaro provenienti da qualsiasi soggetto, rientrante o meno nell'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione, anche non appartenente al gruppo;
- **la verifica dei finanziamenti provenienti da altri soggetti appartenenti al gruppo**, al fine di escludere che il capitale proprio dei predetti soggetti finanziatori abbia subito un incremento mediante conferimento in denaro proveniente da qualsiasi soggetto, rientrante o meno nell'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione, anche non appartenente al gruppo.

A titolo esemplificativo giova riportare il caso, trattato all'interno dello stesso documento di prassi, per il quale si conferma l'elusività dell'operazione. L'ipotesi concerne un gruppo costituito da una società madre italiana che controlla al 100% una società residente sempre in Italia. La società madre dapprima usufruisce dell'agevolazione grazie all'incremento di capitale proprio derivante dal processo di quotazione in borsa delle proprie azioni, e conseguentemente effettua un conferimento a favore della controllata. La società madre conferente dovrà applicare la disciplina antielusiva mediante la **sterilizzazione della base ACE** per un ammontare pari all'**apporto in denaro effettuato a favore della controllata**.

Si noti che con le precedenti disposizioni in tema di interpello era necessario, nel caso di specie, presentare **interpello disapplicativo**, come appunto attesta la circolare 21/E/2015:

“ferma restando l’applicazione del precetto antielusivo generale di cui all’articolo 37-bis del DPR 600 del 1973, è però prevista la possibilità di presentare istanze di disapplicazione”. Attualmente, il contribuente può interpellare l’Amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della L. 212/2000, mediante l’**interpello probatorio**, al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalità antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano **duplicazioni** del beneficio.

BACHECA

Controllo di gestione: gli strumenti innovativi

di **Euroconference Centro Studi Tributarî**

Lo studio e il monitoraggio dei costi è un aspetto fondamentale per raggiungere un elevato grado di efficienza nella gestione di un'attività aziendale. A tal fine, è necessario implementare un adeguato sistema di controllo di gestione. [Il presente seminario](#) si pone come obiettivo quello di individuare e analizzare gli strumenti innovativi per realizzare un controllo di gestione all'avanguardia avendo riguardo alle indicazioni desumibili dalla migliore prassi professionale. Il corso è strutturato in due incontri e la partecipazione è consigliata sia a chi è esperto della materia sia a coloro che sono meno specializzati.

PROGRAMMA

I incontro

LE CARENZE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DI CONTABILITÀ ANALITICA

I limiti della Contabilità Analitica

L'ACTIVITY BASED TECHNIQUES COME STRUMENTO AVANZATO DI CONTROLLO DI GESTIONE

L'activity Based Costing: uno strumento innovativo per il calcolo dei costi aziendali

II Incontro

L'Activity Based Management: dal calcolo dei costi alla gestione delle attività

L'Activity Based Budgeting: la programmazione economica secondo la logica per attività

SEDI E DATE

Milano – Hotel Michelangelo – 24/05/2016 – 07/06/2016

Verona – DB Hotel – 23/05/2016 – 06/06/2016

CORPO DOCENTE

Bruno De Rosa – Docente Economia Aziendale – Università di Trieste